

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 15 FEB. 2000

ADDI' 15 FEB. 2000 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARCONI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michela	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
..... OMISSIS

BADALONI, BONADONNA, DONATO ED HERMANIN.

ASSENTI: _____

DELIBERAZIONE N° 406

Oggetto: Case di cura private "villa Nina", site in Marino (Roma) - Via dell'Orto
Venezia, 111 (Loc. Pistoletto) - Autorizzazione ai sensi dell'art. 58 della L.n.
31.10.1988, n.44.



Casa di cura privata "VILLA NINA", sita in Marino (Roma) - Via Nettunense Vecchia, 110 (Loc. Frattocchie) - Autorizzazione ai sensi dell'art. 58 della L.R. 31.12.1987, n. 64.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alla Salvaguardia e cura della Salute;

VISTA la legge regionale 31.12.1987, n. 64, concernente "norme per l'autorizzazione, la vigilanza e le convenzioni con le case di cura private";

VISTO in particolare l'art. 58 della citata Legge riguardante la emanazione da parte della Giunta Regionale, del provvedimento di autorizzazione e caratterizzazione tipologica ovvero di revoca della autorizzazione delle case di cura private già autorizzate alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 64/87;

VISTE le leggi regionale del 24.2.1992, n. 21 e del 16.4.1993, n. 18, che hanno prorogato il termine fissato dall'art. 58 della L.R. n. 64/87, rispettivamente al 31.12.1992 e al 31.12.1993;

CONSIDERATO che le due proposte di legge regionale di ulteriore proroga del termine di cui al più volte citato art. 58, rispettivamente al 31.12.1994 e al 31.12.1995 sono state, la prima impugnata alla Corte Costituzionale, e la seconda rinviata all'esame del Consiglio Regionale, riesame non più effettuato;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale del 30 Aprile 1996, n. 93, che impone alla Regione di definire con urgenza, senza ulteriori rinvii, gli adempimenti riferiti all'art. 58 della L.R. n. 64/87, dichiarando illegittima qualsiasi proroga;

TENUTO CONTO delle note dell'Assessorato Salvaguardia e Cura della Salute del 9.1.96 prot. 179 e del 18.10.96 prot. 8869, trasmesse alle Aziende USL;

TENUTO CONTO, altresì, della nota del 7.11.1996, prot. n. 9511, trasmessa alla Azienda USL, concernente il rinvio della istruttoria relativa alle case di cura ad indirizzo lungodegenza e neuropsichiatriche, nelle more della emanazione e della valutazione del provvedimento regionale su "Primi provvedimenti per la realizzazione nel Lazio delle Residenze Sanitarie Assistenziali leggi regionali n. 41/93, 55/93 regolamento regionale del 6.9.94, n. 1", di cui propria deliberazione successivamente emanata n. 2499 del 6.5.1997;



VISTA

la legge 23.12.1994, n. 724, che prevede l'accreditamento provvisorio delle case di cura convenzionate al 31.12.1992, nelle more dell'eventuale accreditamento definitivo, per il quale l'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie costituisce presupposto indispensabile;

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica, del 14.1.1997, concernente l'approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività da parte delle strutture pubbliche e private;

VISTE

le proprie deliberazioni del 6.05.1997, n. 2499 del 29.12.1997, n. 8668 e del 24.02.1998, n. 514, del 3.03.1998, n. 645, concernenti le residenze sanitarie assistenziali, nonché la propria deliberazione del 24.03.1998, n. 1029, relativa alla presa d'atto del verbale d'intesa Casa di cura - Regione del 27.02.1998;

CONSIDERATO, in particolare, che dalla predetta intesa si evince che era prevista la trasformazione dei 140 posti letto, già convenzionati per lungodegenza, come segue:

- 60 per lungodegenza medica;
- 80 per R.S.A.;

VISTA

la nota della Azienda USL ROMA H del 29.07.1998, prot. n. 3400, nonché la nota del 6.08.1998, prot. n. 5912 dell'Assessorato Salvaguardia e cura della salute;

RITENUTO,

quindi dover provvedere con la massima tempestività alla adozione del provvedimento di conferma ovvero di revoca della autorizzazione alle case di cura per ai sensi del citato art. 58 della L.R. 64/87 e sulla base dei nullaosta espressi dai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali territoriali competenti;

VISTA

la Circolare dell'Assessorato alla Salvaguardia e Cura della Salute n. 15 del 27.4.1998, prot. n. 925 Sett/53.I, concernente - Linee guida per l'applicazione del D.P.R. 22.9.1994, n. 425 "Regolamento recante disciplina dei provvedimenti di autorizzazione all'abitabilità, di collaudo statico e di iscrizione al catasto" (G.U. 1.7.1994, n. 152);

PRESO ATTO del decreto del Prefetto della Provincia di Roma del 18.05.1997 e dei decreti del Medico Provinciale di

2.

IL V. P. ...
(L. COSENTINO)

Cur

segue: DELIBERAZIONE n. 406 del15 FEB. 2000

Roma del 21.09.1970, prot. n. 8/COM/M/2300, del 27.12.1971, prot. n. 8/COM/M/14710, del 30.12.1975, prot. n. 8/COM/M/536, del 29.12.1977, prot. n. 8/COM/M/5544, relativi alla casa di cura "Villa Nina", nonché del decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31.03.1983, n. 595/83, dal quale si evince che la stessa era autorizzata per la capacità ricettiva di 141 posti letto e dell'ulteriore decreto del Presidente della Giunta Regionale, con il quale la Società "Clinica Villa Nina S.r.l." era stata autorizzata a subentrare nella gestione della casa di cura in questione;

VISTO il nullaosta del Commissario Straordinario della Azienda USL ROMA H, di cui alla deliberazione del 22.12.1999, n. 1470, trasmessa con nota del 23.12.1999, prot. n. 5712/bis/D.S., corredata dei pareri del Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene e Sanità Pubblica del 22.12.1999 e della Unità Organizzativa Programmazione e controllo erogatori classificati e privati accreditati ospedalieri e ambulatoriali del 20.12.1999 della Azienda USL ROMA H del 22.12.1999 e della documentazione relativa alla casa di cura, con particolare riferimento, alla relazione tecnico-sanitaria, alle 2 tavole planimetriche (sezioni + piante), all'elenco numerico del personale in organico, al regolamento interno della casa di cura, al regolamento degli ambulatori della stessa, alla dotazione delle attrezzature, alla certificazione relativa alla abitabilità del 31.07.1997;

VISTA la ricevuta dell'avvenuto versamento della tassa di concessione regionale del 10 gennaio 2000, di €. 6.452.000, effettuato ai sensi dell'art. 58, comma 2 della L.R. n. 64/87 e della L.R. 30/80 e successive modificazioni e integrazioni;

PRESO ATTO che la Azienda USL ha accertato l'idoneità della casa di cura, dal punto di vista strutturale, igienico-sanitario e tecnico-organizzativo, nonché la sua compatibilità con la realizzazione della residenza sanitaria assistenziale, che sarà oggetto di specifica autorizzazione;

PRESO ATTO che nella planimetria risultano evidenziati gli spazi destinati alla casa di cura, quelli destinati alla R.S.A. e quelli in comune, e che pertanto, viene rilevato che:

a) formano oggetto della presente della presente deliberazione gli spazi indicati nella tavola planimetrica come segue:

- al piano terra e rialzato nei colori rosa, giallo, arancione e celeste;
- al piano primo nel colore rosa;
- al piano secondo nel colore rosa;



b) saranno oggetto di separata autorizzazione gli spazi relativi alla R.S.A., che risultano: nel colore verde sia al piano primo rialzato che al piano secondo rialzato; al piano terzo e al piano terzo rialzato nei colori giallo, rosa e verde; al piano quarto nei colori celeste e rosa;

c) devono considerarsi conseguentemente servizi in comune per le due strutture tipologiche (casa di cura e R.S.A.) tutti gli altri spazi non considerati nelle lettere a) e b), che risultano al piano terra e rialzato, al piano primo primo e primo rialzato, al piano secondo e secondo rialzato, al piano terzo e terzo rialzato;

RITENUTO

in conformità al nullaosta del Commissario Straordinario della Azienda USL ROMA H e alla documentazione dallo stesso trasmessa al riguardo, a seguito di istruttoria della Azienda stessa, di poter provvedere al rilascio della autorizzazione della casa di cura privata "VILLA NINA" per l'esercizio delle attività, con la caratterizzazione tipologica: INDIRIZZO MEDICO PER LUNGODEGENZA MEDICA per la capacità ricettiva complessiva di 80 posti letto (+ 1 di isolamento temporaneo), con annessi ambulatori, rinviando a successivo specifico provvedimento l'autorizzazione riguardante i restanti posti letto destinati alla R.S.A., in attuazione della citata deliberazione n. 1029/98, per i quali, comunque, la Azienda USL ha espresso parere favorevole nell'ambito della istruttoria espletata per l'attuazione dell'art. 58 della L.R. 64/87;

VISTA

la Legge 127 del 15.5.1997, art. 17;

all'unanimità,

D E L I B E R A

Sulla base di quanto riportato in premessa, che integralmente si richiama:

1) Di autorizzare, ai sensi dell'art. 58 della L.R. 64/87, la Casa di Cura privata "VILLA NINA", sita in in Marino (Roma) - Via Nettunense Vecchia, 110 (Loc. Frattocchie) - gestita dalla Società "Clinica Villa Nina S.r.l.", con sede in Via Alcara Li Fusi, 2 - codice fiscale n.04672400589 - legalmente rappresentanza da Giannina Stefaneli, nata a Santa Croce sull'Arno (PI) il 28.03.1917 - in qualità di Amministratore Unico - in conformità al nullaosta del Commissario Straordinario della Azienda USL ROMA



H, corredato della documentazione dallo stesso trasmessa al riguardo, a seguito di istruttoria della Azienda stessa, di cui in premessa, come segue - rinviando a successivo specifico provvedimento la autorizzazione relativa all'apertura e al funzionamento della R.S.A. nell'ambito della casa di cura - per n. 60 posti letto, rientranti nei 140, oggetto di riconversione dei posti letto autorizzati e già convenzionati con la AUSL per lungodegenza, per i quali la Azienda USL ha espresso parere favorevole:

TIPOLOGIA : INDIRIZZO MEDICO PER LUNGODEGENZA MEDICA

POSTI LETTO COMPLESSIVI: N. 80 (+ 1 p.l. per isolamento temporaneo)

Articolati in un raggruppamento e quattro Unità di degenza:

RAGGRUPPAMENTO MEDICO PER LUNGODEGENZA MEDICA per 80 P.L. (+ 1 di isolamento ubicato al piano primo):

- Unità Funzionale di degenza di lungodegenza medica (ubicati al piano primo) n. 19 P.L.
- Unità Funzionale di degenza di lungodegenza medica (ubicati al piano primo) n. 19 P.L.
- Unità Funzionale di degenza di lungodegenza medica (ubicati al piano secondo) n. 20 P.L.
- Unità Funzionale di degenza di lungodegenza medica (ubicati al piano secondo) n. 22 P.L.

SERVIZI:

- a) DI DIAGNOSI E CURA ANCHE PER PAZIENTI ESTERNI (con esclusione di procedure invasive e seminvasive):
- Laboratorio analisi generale e microbiologia;
 - Diagnostica per immagini: radiologia, ecografia, mammografia, eccardiodoppler;
 - Fisickinesiterapia;
 - Elettroencefalografia;
 - Poliambulatorio: Medicina generale - Cardiologia - Ginecologia - Otorinolaringoiatria - Ortopedia - Urologia;
- b) ALTRI SERVIZI DI DIAGNOSI (art. 25 L.R. 64/87):
- Fisiopatologia cardiovascolare e respiratoria;

SERVIZI GENERALI ASSICURATI TRAMITE CONTRATTI CON DITTE ESTERNE:

- Noleggio e lavaggio biancheria;
- Smaltimento rifiuti sanitari pericolosi e speciali pericolosi;
- Disinfezione e disinfestazione;

IL V. PRESIDENTE
L. COSENTINI



2) Di concedere le seguenti DEROGHE:

- Superficie totale dell'area (in rapporto ai posti letto della struttura) e superfici destinate a parco e parcheggio;
- Larghezza delle scale interne;
- Larghezza alcuni tratti di corridoio e camminamenti;

3) Di prendere atto, che ai fini dell'approvvigionamento del sangue la casa di cura risulta collegata con il S.I.T. dell'Ospedale di Velletri e il C.T. di Frascati;

4) Di prendere atto, che il di Direttore Sanitario della Casa di Cura privata "VILLA NINA", è il Dott. Antonio Palma, nato a Roma il 21.12.1931, in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 della L.R. 64/87, che ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di incompatibilità con l'incarico in base alla normativa vigente, e che può svolgere la propria attività, ai sensi dell'art. 29 della stessa legge, ossia almeno a rapporto di collaborazione professionale coordinata e continuativa; la Azienda USL ROMA H deve vigilare al riguardo;

5) Di prendere atto che:

a) formano oggetto della presente della presente deliberazione gli spazi indicati nella tavola planimetrica (all. 2bis), come segue:

- al piano terra e rialzato nei colori rosa, giallo, arancione e celeste;
- al piano primo nel colore rosa;
- al piano secondo nel colore rosa;

b) saranno oggetto di separata autorizzazione - previa valutazione da parte della struttura competente dell'Assessorato Salvaguardia e cura della salute - gli spazi relativi alla R.S.A., che risultano evidenziati: nel colore verde sia al piano primo rialzato che al piano secondo rialzato; al piano terzo e al piano terzo rialzato nei colori giallo, rosa e verde; al piano quarto nei colori celeste e rosa;

c) devono considerarsi conseguentemente servizi in comune per le due strutture tipologiche (casa di cura e R.S.A.) tutti gli altri spazi non considerati nelle lettere a) e b), che risultano al piano terra e rialzato, al piano primo primo e primo rialzato, al piano secondo e secondo rialzato, al piano terzo e terzo rialzato;



6) Di disporre che:

- eventuali variazioni della tipologia della struttura, del titolare della gestione, del Direttore Sanitario, dei locali per ampliamento o trasformazione, nonché del tipo delle attività Sanitarie, di ricovero o ambulatoriali, dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Regione;

- la denominazione della casa di cura privata deve essere sempre preceduta o seguita dalla specificazione "CASA DI CURA PRIVATA";

- è vietato cedere a qualsiasi titolo locali compresi nella planimetria, facente parte della presente autorizzazione (art. 4 comma 10 e art. 6 comma 1 L.R. 64/87);

- la casa di cura è tenuta al rispetto della normativa nazionale e regionale nella organizzazione e nell'esercizio della propria attività autorizzata;

- la Azienda USL competente per territorio, deve provvedere alla verifica dei requisiti del personale sanitario;

- in particolare per i responsabili dei servizi di diagnosi e cura deve prendere atto formalmente, previa verifica del possesso dei requisiti in relazione all'incarico ricoperto, avendo cura di inviare copia dell'atto stesso per conoscenza all'Assessorato Salvaguardia e cura della salute;

- la Azienda USL deve altresì provvedere alla vigilanza della casa di cura sulla osservanza della normativa vigente e sulla persistenza dei requisiti in base ai quali è concessa la presente autorizzazione, fatto salvo l'adeguamento degli stessi alla normativa nazionale e regionale che sarà emanata in materia.

Fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento autorizzativo i seguenti documenti approvati dalla predetta Azienda:

- deliberazione Commissario Straordinario Azienda USL ROMA H (all. 1)
- planimetria (sezioni) (all. 2)
- planimetria (piante) (all. 2bis)
- relazione tecnico-sanitaria (all. 3)
- regolamento interno (all. 4)
- regolamento ambulatori (all. 5)
- elenco delle attrezzature (all. 6)
- dotazione numerica del personale (all. 7)



La presente autorizzazione fa decadere qualunque altra eventuale autorizzazione per attività sanitarie di degenza o ambulatoriali in precedenza concesse, e, provvisoriamente, dei posti letto oggetto di riconversione in R.S.A., nelle more del rilascio della specifiche autorizzazioni per la R.S.A., nel limite dei posti letto precedentemente autorizzati.

Omissioni ovvero errori materiali dovranno essere segnalati ai fini della loro rettifica, dalla AUSL competente per territorio ovvero dalla casa di cura tramite la stessa AUSL entro e non oltre 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento.

La presente autorizzazione, viene rilasciata fatti salvi i diritti di terzi, nonché il rispetto della normativa vigente in materia edilizia, urbanistica, ambientale e archeologica.

Dall'autorizzazione, oggetto del presente provvedimento, non deriva alla casa di cura l'automatico diritto all'accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi del D.Lgs. 502/92 art. 8 e successive modificazioni e integrazioni.

La casa di cura privata "VILLA NINA", è comunque tenuta agli eventuali adeguamenti per l'esercizio dell'attività sanitaria derivanti dalla applicazione delle disposizioni contenute nel D.P.R. del 14.1.1977 e dalle successive modifiche e integrazioni anche a livello regionale.

La presente autorizzazione non è soggetta al controllo ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 127 del 15.5.97.

IL VICE PRESIDENTE: F.to Lionello COSENTINO

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE



23 FEB. 2000